REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI TORINO
QUARTA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del magistrato Sergio Pochettino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [OMISSIS] R.G. Affari Contenziosi avente per oggetto: "Risarcimento danni" VERTENTE TRA TIZIO CAIO e SEMPRONIA, residenti in [OMISSIS] ed elettivamente domiciliati a Torino alla Via [OMISSIS] presso lo studio degli avv.ti [OMISSIS] che li rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto di citazione

- ATTORI - E ALFA SRL, con sede in [OMISSIS] ed in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, BETA residente in [OMISSIS] e GAMMA, residente in [OMISSIS], tutti rappresentati e difesi dall'avv. [OMISSIS] presso il cui studio in Torino Corso [OMISSIS] sono elettivamente domiciliati, per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTI - E DELTA, residente in [OMISSIS], rappresentato e difeso dall'avv. Roberto ATZEI presso il cui studio in Torino Via Giacinto Collegno 44 è elettivamente domiciliato, come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- CONVENUTO - E EPSILON, residente in [OMISSIS], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OMISSIS] presso il cui studio in Torino Via [OMISSIS] è elettivamente domiciliato come da delega a margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO - CONCLUSIONI DELLE PARTI (precisate all'udienza del 24.9.13) PER PARTE ATTRICE "Previa declaratoria di inammissibilità della riconvenzionale proposta dal convenuto Epsilon in sede di comparsa di costituzione e risposta, previa revoca dell'ordinanza istruttoria 19.7.12 ed ammissione delle prove dedotte in memoria 26.4.12, nel merito:
- Rilevato il carattere diffamatorio delle affermazioni contenute nell'articolo prodotto sub 2 ed accertata la responsabilità extracontrattuale per violazione dei doveri di buona fede e correttezza in capo ai convenuti, dichiararsi tenuti e condannarsi gli stessi a versare agli attori, in via solidale ed a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale all'immagine ed alla vita di relazioni per le causali di cui in narrativa, la somma di Euro 50.000,00 o quell'altra somma determinanda anche in via equitativa. Con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge" PER I CONVENUTI ALFA SRL, BETA E GAMMA "Dichiarare la nullità dell'atto di citazione; respingere tutte le domande avversarie assolvendone i convenuti Con vittoria nelle

spese, diritti ed onorari" PER IL CONVENUTO EPSILON "In via principale: respingere in quanto infondate in fatto e diritto, la domanda di risarcimento danni dei signori Tizio Caio e Sempronia. In via riconvenzionale: previo accertamento della sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 872 e segg. c.c. e previo, ove ritenuto opportuno, espletamento di CTU per la quantificazione del danno, condannare i predetti Tizio Caio e Sempronia al risarcimento dei danni subiti dalla proprietà Epsilon per il deprezzamento di valore cagionato alla sua proprietà dall'opera abusiva in misura da quantificarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; previo accertamento della sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 872 c.c. condannare i signori Tizio Caio e Sempronia al risarcimento del danno per lite temeraria nella misura da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. PER IL CONVENUTO DELTA "In via preliminare Accertare e dichiarare che l'atto di citazione è nullo ai sensi del quarto comma dell'art. 164 c.p.c.; nel merito, in via principale: respingere tutte le avversarie pretese in quanto infondate in fatto e diritto; in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il giudice ritenga diffamatorio l'articolo e/o diffamatorie le dichiarazioni rese dal signor Delta, esclusa la solidarietà invocata da controparte, accertare l'effettiva efficienza causale della condotta del Sindaco di [OMISSIS] e condannarlo al risarcimento dei soli danni che essa abbia in effetti causato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre oneri di legge" FATTO E DIRITTO Si procede qui di seguito ad una concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, secondo quanto previsto agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

I signori Tizio Caio e Sempronia – lamentando che un articolo pubblicato in data 5.11.10 sul [OMISSIS] a firma di Gamma avrebbe avuto carattere diffamatorio - per le modalità di pubblicazione e per i suoi contenuti, indicati come contrari ai doveri di aderenza alla verità e correttezza nell'informazione – hanno dedotto che detta pubblicazione avrebbe loro arrecato un danno di immagine, ed hanno concluso chiedendo la condanna in solido dell'autore, del direttore responsabile Beta e della editrice della testata Alfa Srl, così come anche del Sindaco di [OMISSIS] e del proprietario di fondo confinante Epsilon, quali autori delle dichiarazioni pubblicate ed indicate anch'esse come non veritiere, al pagamento della somma di Euro 50.000,00 o altra ritenuta di legge.
Si sono costituiti autore, direttore responsabile e legale rappresentante della società editrice, contestando la natura diffamatoria della notizia pubblicata, invocando la veridicità dei fatti ivi riferiti, ed inoltre la genericità della quantificazione risarcitoria, domanda questa della quale hanno chiesto accertarsi l'infondatezza con conseguente rigetto.
Si sono costituiti in giudizio anche i convenuti Delta, autore delle dichiarazioni rilasciate nella sua veste di Sindaco della Città di [OMISSIS] contestate dagli attori, e Epsilon, proprietario di immobile confinante con quello di proprietà degli attori, ed in tale veste controparte in giudizi promossi in relazione ad asserita violazione di norme sulle distanze tra le costruzioni

Il primo ha eccepito l'infondatezza delle doglianze chiedendo il rigetto della domanda; il secondo – previa dettagliata ricostruzione delle questioni poste e delle decisioni intervenute nel contenzioso sorto ed ancora a quell'epoca pendente tra le parti - ha invocato la verità delle proprie affermazioni così come pubblicate, e chiesto anch'egli rigettarsi la domanda risarcitoria: in via riconvenzionale, ha altresì chiesto condannarsi i convenuti al risarcimento del danno per deprezzamento dell'immobile derivante dalle violazioni accertate ed al pagamento di spese legali per lite temeraria.
La prova orale dedotta dalle parti è stata valutata ed è da ritenersi superflua, laddove si presenta diretta a provare il contenuto diffamatorio dell'articolo oggetto di causa, potendosi procedere alla verifica circa la fondatezza di tale giudizio - e cioè sulle asserite difformità tra affermazioni e situazione di fatto, e quindi rispondenza o meno di quanto riferito sulla testata al vero - sulla base di elementi desumibili dalla documentazione prodotta in giudizio dalle parti, ampiamente sufficienti allo scopo, ed altresì delle pronunce giudiziali prodotte in corso di causa.

Secondo l'ordine logico delle domande ed eccezioni come ancora riproposte dalle parti in sede di precisazioni delle conclusioni - venuta meno per le note vicende legislative, e comunque per il suo esperimento in corso di causa l'eccezione di improcedibilità per la (iniziale) mancata attivazione della procedura di mediazione – deve in primo luogo esaminarsi l'eccezione preliminare di nullità della citazione per indeterminatezza della domanda, che si appalesa del tutto infondata.
L'art. 164 c.p.c. sancisce la nullità della citazione se è omessa o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda, ovvero se manca nell'atto l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda. Detta norma è posta a tutela della garanzia del contraddittorio e della difesa, ed è volta ad evitare che possa radicarsi un contenzioso in quelle situazioni nelle quali il convenuto – sulla base della sola citazione e dei documenti in essa richiamati, depositati e quindi conoscibili dalla parte - sia nella concreta impossibilità di cogliere l'obiettivo sostanziale e processuale della pretesa, e di impostare le proprie conseguenti strategie difensive e decisioni. La sanzione della nullità richiede dunque, secondo il sistema del codice di rito, una situazione di incertezza assoluta circa l'individuazione del bene della vita oggetto della domanda e delle ragioni di fatto e di diritto per cui essa è indirizzata nei confronti del soggetto o dei soggetti evocati in giudizio. Tanto premesso e richiamato in diritto, si osserva come nell'atto introduttivo della presente controversia gli attori hanno prodotto copia dell'articolo di cronaca pubblicato sul [OMISSIS] in data 5.11.10, contestando la veridicità di talune affermazioni e dichiarazioni contenute nel medesimo - così come nel titolo e nelle didascalie esplicative delle fotografie che lo accompagnavano - e deducendone sostanzialmente per tale sola ragione il carattere diffamatorio. La difesa attorea ha analiticamente indicato in citazione le frasi e/o le circostanze riportate di cui è stata contestata la conformità al vero, e tanto basta per escludere quel vizio di indeterminatezza della domanda che i convenuti hanno invocato in via preliminare.

Prima di addivenire all'esame del merito della doglianza, si ritiene opportuno premettere un conciso richiamo all'inquadramento ed agli arresti giurisprudenziali in materia di reato di diffamazione a mezzo stampa, con particolare riferimento al contenuto ed ai limiti fissati dall'ordinamento per l'esercizio costituzionalmente garantito del diritto di cronaca e della libertà di informazione. Affinché la divulgazione di notizie lesive dell'onore possa essere ritenuta lecita espressione del diritto di cronaca - ed escludersi quindi la responsabilità civile per diffamazione - secondo quanto costantemente ribadito nella giurisprudenza della Suprema Corte devono ricorrere nell'esercizio dell'attività giornalistica tre condizioni consistenti: a) nella verità oggettiva; b) nella sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, vale a dire la cd. pertinenza; c) nella forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, e cioè nella cd. continenza, posto che lo scritto non deve mai eccedere lo scopo informativo da conseguire. Il vaglio del rispetto di tali condizioni si presenta decisivo nel conflitto tra diritto di cronaca costituzionalmente tutelato ed altri diritti e interessi fondamentali della persona, come l'onore e la reputazione, anch'essi costituzionalmente protetti dagli art. 2 e 3 cost., dovendo l'esercizio del potere-dovere di raccontare e diffondere a mezzo stampa notizie e commenti - inteso come essenziale estrinsecazione del diritto di libertà di informazione e di pensiero - soggiacere ai limiti tesi alla tutela del diritto all'onore dei soggetti coinvolti nel fatto oggetto della notizia pubblicata. Con specifico riferimento alla pubblicazione di vicende attinenti, come la presente, a procedimenti giudiziari in corso è stato osservato in sede di legittimità che "la verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti di sorta, dovendo il limite della verità essere restrittivamente inteso" (così Cassazione civile sez. III 20 luglio 2010 n. 16917). In altra coeva pronuncia la Suprema Corte, ribadito che "la veridicità dei fatti riportati, la pertinenza della notizia e la continenza di questa costituiscono canoni comparativi per l'accertamento intorno alla sussistenza del diritto di cronaca e di critica e, dunque, intorno alla liceità o meno dell'espressione giornalistica utilizzata" ha avuto altresì modo di precisare come, in tali casi, "non ogni inesattezza conferisce di per sé stessa carattere diffamatorio all'articolo giornalistico, essendo pur sempre necessario che il giudice accerti se la discrasia tra realtà oggettiva ed i fatti così come esposti nell'articolo abbiano effettivamente la capacità di offendere l'altrui reputazione" (così Cassazione civile sez. III 19 novembre 2010 n. 23468). I rilievi sopra richiamati vanno poi inquadrati e sussunti nel più generale principio - anch'esso recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione - secondo cui "nel bilanciamento tra diritto all'informazione e diritti della persona alla reputazione ed alla riservatezza, il primo tendenzialmente prevale sui secondi, attesa, ex art. 1, comma 2 cost., la funzionale correlazione della informazione con l'esercizio della sovranità popolare, che solo in presenza di una opinione pubblica compiutamente informata può correttamente dispiegarsi, ed alla luce anche della legislazione ordinaria (art. 25 l. n. 675 del 1996, 20 d.lg. n. 467 del 2001, 12 d.lg. n. 196 del 2003) che, appunto, riconduce reputazione e privacy nell'alveo delle 'eccezioni

rispetto al generale principio di tutela della informazione'" (così Cassazione civile sez. III 09 luglio 2010 n. 16236).

Venendo al caso di specie, al fine di valutare se l'articolo pubblicato abbia (avuto) un effettivo contenuto diffamatorio si tratta dunque di riferire i principi sopra richiamati alla specifica situazione che emerge dagli atti di causa ed in particolare - essendo il tratto lesivo dell'onore stato individuato e, come detto, specificamente indicato in asserite difformità della notizia rispetto alla realtà storico/fattuale – procedere ad esegesi e comparazione puntuale tra quanto esposto nel testo dell'articolo pubblicato nelle parti di esso di cui è stata contestata la potenzialità diffamatoria rispetto alla situazione processuale e di fatto desumibile dalla documentazione prodotta in atti.
Ebbene, in relazione ad alcuno dei passaggi contestati può condividersi la prospettazione posta a fondamento della causa petendi contenuta in citazione, vale a dire che "l'articolo affermi realtà non corrispondenti al vero". Ad iniziare dall'affermazione introduttiva circa l'esistenza di un "muro abusivo alto 5 metri" perché essa, nella sua pur incisiva potenzialità evocativa, si presenta sotto tale profilo tutt'altro che difforme alla situazione di fatto e dalle circostanze accertate dai pubblici uffici e riportate nei documenti prodotti; l'incipit dell'articolo sopra richiamato, valutati i fatti, si presenta comunque del tutto privo di quella potenziale valenza lesiva dell'onore che gli attori ricollegano ad una asserita non veridicità di quanto riferito. Poco importa, nella notizia che dà conto del dispiegarsi del contenzioso tra proprietari confinanti per difformità edilizie, che per una parte della sua altezza il manufatto fosse effettivamente costituita da un muro di altezza di cm 300 fuori terra, regolarmente autorizzato, e ciò perché sulla sommità ed oltre ad esso risultava all'epoca installata altro elemento divisorio - descritto come costituito "da putrelle su cui (per l'intera loro altezza) sono state ancorate pennellatura di tipo sandwich costituite da lamiera grecata bianca, che interessano tutta la lunghezza del muro di confine … non rientrando (tali manufatti) nelle opere progettuali autorizzate" (cfr relazione del Servizio Tecnico Urbanistico del Comune di [OMISSIS] del 24.5.10, allegato alla seconda ordinanza di demolizione 25.5.10) - che costituisce corpo unico con il livello sottostante, ed il cui effetto anche visivo (desumibile dalle foto in atti) era ed è quello di elevare in modo abusivo la struttura fino ad altezza pressoché coincidente con quella indicata nella frase oggetto degli strali attorei.
Anche il successivo passaggio dell'articolo di stampa in cui si riferisce che gli odierni attori avrebbero "ignorato da anni" ben due ordinanze di demolizione non è in sostanza molto difforme dalla realtà dei fatti, perché dagli atti si trae che in tale vicenda vennero effettivamente emesse dal Comune di [OMISSIS] i due predetti provvedimenti – precisamente alle date 2.11.06 e (come sopra già evidenziato) 25.5.10 - entrambe dunque in epoca precedente a quella del 5.11.10 in cui l'articolo venne pubblicato. La circostanza che le due ordinanze siano state accomunate ed indicate entrambe come "ignorate" per un arco temporale che per la seconda non è propriamente definibile in anni, essendo essa di pochi mesi antecedente, nulla toglie alla veridicità della notizia, il cui scopo appariva essere niente di più che quello di evidenziare il disvalore della condotta omissiva degli attori all'evidenza riferibile alla vicenda nel suo complesso,

giudizio che può ritenersi pienamente fondato per come i fatti sono stati riferiti nell'articolo e per come, peraltro, infine confermati anche dai provvedimenti giudiziali emessi in corso di causa, di cui più oltre.
Quanto alla definizione in termini di "abusività" della recinzione - valutazione contenuta anche nelle affermazioni riferite al Sindaco ed al proprietario confinante, ed alla quale più che in ogni altra parte dell'articolo (stando almeno alle doglianze attoree) si riferirebbe la valenza offensiva della notizia - pare qui sufficiente osservare come dagli atti di causa si trae conferma della edificazione del manufatto divisorio in difformità - ed anzi, per la parte superiore, in totale assenza – del permesso a costruire. Tratto di illiceità questo che, oltre ad essere reiteratamente evidenziato nei provvedimenti amministrativi, è stato confermato (infine) anche dalle due sentenze nn. 58/13 e 87/13 emesse entrambe dal TAR Piemonte in data 18.1.13 - alla cui produzione in giudizio si è opposta parte convenuta, ed a cui l'attore deve ritenersi tuttavia facoltizzato non incorrendo nelle preclusioni fissate all'art. 183 comma secondo c.p.c. in quanto documenti formatisi successivamente alla scadenza fissata in conformità alla norma di cui sopra - nelle quali è dato leggersi che "gli accertamenti istruttori effettuati (dal Comune) e puntualmente richiamati nel provvedimento (di demolizione, di cui è stata contestata la legittimità) danno sufficiente contezza della consistenza dell'abuso", e come "l'abusività dell'opera sotto il profilo urbanistico-edilizio non viene meno per il solo fatto che l'Autorità preposta non abbia proceduto (medio tempore) alla sua demolizione".
Da quanto sopra deve concludersi che nessun contenuto diffamatorio è ravvisabile nell'articolo qui impugnato, e la domanda di risarcimento per lesione dell'onore formulata in relazione alla illiceità sopra invocata è infondata e va rigettata.

Il convenuto Epsilon ha formulato nelle proprie difese introduttive anche domanda riconvenzionale di condanna degli attori al risarcimento del danno che sarebbe derivato dalla violazione delle norme edilizie di cui agli artt. 872 e ss. c.c., ed in particolare al minor valore del loro immobile, domanda in relazione alla quale la difesa attorea ha eccepito l'inammissibilità nel presente giudizio. L'eccezione di inammissibilità è infondata, in quanto trattasi di domande entrambe di natura risarcitoria che sono tra loro non solo connesse soggettivamente, ma anche per il titolo dedotto in giudizio, essendo la seconda subordinata e conseguente all'esistenza delle irregolarità che hanno formato oggetto degli articoli di stampa contestati. La domanda è altresì fondata, e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito precisate. Ogni violazione delle norme urbanistiche da osservarsi in materia di distanze dalle costruzioni comporta per le parti confinanti conseguenze dannose, ravvisabili "nell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima", la cui esistenza deve ritenersi "in re ipsa", senza necessità cioè di una specifica attività probatoria (così, tra molte, ancora Cass. Sez. 2 n. 25475 del 16/12/2010). Anche la difformità in esame, vale a dire la presenza di manufatto posto a confine elevato ben oltre l'altezza di tre metri prevista come consentita dall'art. 878 cod. civ., dà luogo anche ad una tutela di

tipo risarcitorio, perché la predetta norma - che dispone che il muro di cinta o il muro isolato di altezza non superiore a tre metri non va considerato per il computo delle distanze - "pur non regolando direttamente le distanze fra le costruzioni, è tuttavia compreso fra le disposizioni la cui violazione dà diritto alla doppia tutela del risarcimento del danno e della riduzione in pristino ex art. 872 comma secondo cod. civ., che al riguardo indica indistintamente le norme contenute nella Sezione VI, nella quale rientra il citato art. 878" (così Cass. Sez. 2, n. 591 del 30/01/1990). L'ammontare del danno può (e stante la domanda deve) essere qui liquidato, anche in via equitativa, tenendo conto peraltro ai fini della quantificazione che anche la presente violazione rientra in quelle che sono per loro stessa natura e per le circostanze risultanti in atti provvisorie, destinate come sono - e come è nel caso di specie - le difformità stesse ad essere rimosse con l'esecuzione in forma specifica delle ordinanze di demolizione già emesse. Tenuto conto dell'incidenza temporanea sul godimento del fondo confinante di proprietà di Epsilon, e del protrarsi da ormai sette anni della difformità edilizia rilevata con l'ordinanza di demolizione 2.11.06, al medesimo convenuto può essere riconosciuta in via risarcitoria una somma annua di Euro 300,00 e quindi liquidato un danno complessivo di euro 2.100,00, oltre interessi legali da oggi al soddisfo. La decisione sulle spese giudiziali va assunta facendo applicazione della regola della soccombenza, non ravvisandosi nella vicenda processuale in esame ragioni per discostarsene, e parte attrice va pertanto condannata a rimborsare al convenuto le spese nella misura che - tenuto conto dei criteri indicati nella tariffa professionale sulla base del credito quantificato in domanda ed in applicazione del cd. criterio del disputatum, ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio (cfr. Cass. S.U. 19014/07), e viste anche le notule prodotte - sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda proposta dai signori Tizio Caio e Sempronia nei confronti dei convenuti; condanna i predetti attori in solido al pagamento in favore del convenuto Epsilon a titolo di risarcimento danni della somma di Euro 2.100,00, oltre interessi di legge da oggi al soddisfo; condanna inoltre gli attori in solido tra loro a rimborsare ai convenuti le spese del presente giudizio che, tenuto conto del valore della domanda e degli altri criteri di legge, liquida in favore dei convenuti Alfa Srl, Beta e Gamma in complessivi Euro 4.800,00, oltre accessori come per legge; ed in favore dei convenuti Delta e Epsilon in Euro 3.200,00 ciascuno, oltre accessori come per legge.

Torino, lì
Il Giudice Sergio Pochettino